



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise*

*Ambito Territoriale di Isernia - Ufficio IV*



Ai candidati inseriti in GAE/GPS di questa Provincia  
mediante pubblicazione sul sito web  
SEDE

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
della Provincia di Isernia  
LORO SEDI

Alle OO.SS. Comparto Scuola  
LORO SEDI

Oggetto: nomine a tempo determinato da GAE/GPS, a.s. 2025/2026 - Riscontro omnia a diffide e reclami pervenuti - Chiarimenti sulla continuità didattica e sulla procedura di assegnazione delle supplenze

All'esito della pubblicazione del primo bollettino di nomine a tempo determinato da GAE/GPS, dispositivo prot. n. 3201 del 01/09/2025, sono pervenuti all'Ufficio numerosi reclami e diffide aventi pressoché il medesimo contenuto, il che suggerisce, al fine di garantire la rapidità dell'azione amministrativa in fase di avvio dell'anno scolastico, la possibilità di fornire riscontro unico e univoco per le situazioni in appresso evidenziate.

Le segnalazioni pervenute sono, sostanzialmente, ascrivibili alle seguenti fattispecie:

1. nomina attribuita a un docente con punteggio notevolmente più basso o posizione inferiore;
2. mancata nomina o attribuzione di nomina diversa da quella prospettata dall'aspirante;
3. il docente nominato su spezzone orario lamenta di non aver ricevuto nomina per diritto di completamento;
4. disponibilità sopravvenute.
5. il candidato lamenta di avere un diritto di riserva e di non essere stato destinatario di nomina.

Relativamente alla fattispecie di cui sub n. 1), la motivazione è da rintracciarsi nel fatto che i candidati in posizione inferiore beneficiano:



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  
Ambito Territoriale di Isernia - Ufficio IV*



a) di una precedenza ex legge n. 104/1992, in virtù della quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale;

b) di una delle riserve previste dall'O.M. n. 88/2024. Più nello specifico, ai candidati "riservisti" beneficiari della legge n. 68/1999 spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per ciascuna classe di concorso. A tal proposito si specifica, ulteriormente, che il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, nel qual caso, non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati riservisti. Nell'ipotesi, invece, di riservista senza diritto di precedenza, il candidato entra di diritto nel contingente, a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceve, in coda a tutti gli altri che lo precedono, una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge n. 68/1999, usufruiscono della riserva del posto anche i volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché i volontari in servizio permanente, come prescritto dal D.Lgs. n. 66/2010. Tale riserva ammonta al 30% dei posti già riservati ai beneficiari della legge n. 68/1999 e, comunque, nel rispetto del limite previsto dall'art. 5, c. 1, del D.P.R. n. 3/1957, secondo cui i posti riservati non possono superare la metà dei posti messi a concorso.

Ancora, sempre fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge n. 68/1999, hanno, altresì, diritto alla riserva di posti anche gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, senza demerito, come previsto dal D.L. n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023); per questi ultimi la riserva di posti è pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura di assegnazione delle supplenze), ed opera nel rispetto del limite previsto dall'art. 5, c. 1, del D.P.R. n. 3/1957.

I diritti di precedenza e di riserva non possono essere diffusi, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy: di qui, la presenza degli asterischi accanto ai nominativi negli elenchi pubblicati.



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  
Ambito Territoriale di Isernia - Ufficio IV*



Relativamente alla fattispecie di cui sub n. 2), la motivazione è da ricercarsi nella modalità di espressione delle preferenze nell'istanza prodotta dal candidato. Il sistema informativo, infatti, arrivato alla posizione del candidato "X", se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, considera l'aspirante rinunciatario per quella classe di concorso, e lo stesso non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico (art. 12, c. 4, O.M. 88/2024).

**In nessun caso l'Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato, che ha richiesto una scuola o una tipologia di posto diversa, tenuto conto del principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.**

Pare opportuno ribadire che le sedi possono essere assegnate al candidato **solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento**; a titolo di esempio: non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune all'aspirante che ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune; oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e non abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale. Il tutto avviene in perfetta aderenza a quanto disposto dall'art. 12, c. 4, della O.M. 88/2024.

In ultima analisi si rappresenta il caso di chi ha espresso preferenze c.d. "sintetiche", ossia riguardanti l'intero comune, distretto o Provincia. In tale ultimo caso, si procede ad assegnazione delle cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell'Istruzione, e disponibili al seguente indirizzo web: [https://www.istruzione.it/mobilita\\_personale\\_scuola/elenchi\\_ufficiali.shtml](https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml).

Se il candidato nella sua preferenza sintetica ha, ad esempio, indicato anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni di orario, e nella prima preferenza utile alla nomina, il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario nello stesso turno di nomina; successivamente il completamento orario non potrà che derivare da Graduatoria di Istituto.



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  
Ambito Territoriale di Isernia - Ufficio IV*



Relativamente alla fattispecie di cui sub 3), ovvero il diritto di completamento, occorre muovere l'indagine da quanto previsto dall'art. 12, c. 13, dell'O.M. 88/2024, in quanto il diritto di completamento compete unicamente ai candidati che hanno ottenuto, per diritto di graduatoria, uno spezzone per mancanza assoluta di posti interi – salvo che gli ultimi posti interi siano stati attribuiti a candidati per diritto di riserva per i quali si rimanda al punto sub 2); in caso contrario, risulteranno pienamente soddisfatti, non ricevendo nomina alcuna da GPS per tutte le classi di concorso per le quali concorrano.

Relativamente alla fattispecie di cui sub 4), la cui ratio è evincibile con ordinaria diligenza, nessuna disponibilità sopravvenuta può dar luogo al rifacimento delle operazioni, per il principio di buon andamento dell'azione amministrativa. L'art. 12, c. 10, della O.M. 88/2024, testualmente dispone: "Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12".

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta una casistica di quelle che possono essere considerate disponibilità successive:

- posti in deroga successivamente autorizzati; fa fede in questo caso la data del protocollo del decreto con il quale vengono autorizzati da questo Ufficio;
- rinunce, mancate prese di servizio o abbandono dello stesso servizio;
- sanzioni, quali ad esempio, esclusione da GPS per mancanza di titoli;
- dichiarazioni mendaci o rettifiche di punteggio che comportino la revoca della nomina; tali controlli sono effettuati dal Dirigente Scolastico in seno alla presa di servizio;
- errate, incomplete od omesse comunicazioni da parte delle Istituzioni scolastiche;
- ipotesi sopravvenute di aspettative, congedi, esoneri, distacchi, eccetera.

Relativamente alla fattispecie di cui sub) 5, trattasi di candidati aventi diritto di riserva ex legge n. 68/1999 che non hanno ricevuto nomina. Il diritto di riserva ex legge n. 68/1999 di candidati presenti nelle graduatorie di ordine inferiore (elenco aggiuntivo, GPS di II fascia e graduatorie incrociate) va ad inficiare il diritto di chi si trova in graduatorie di ordine superiore (ad es. GPS di I fascia), pertanto le ipotesi verificatesi sono le seguenti:



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  
Ambito Territoriale di Isernia - Ufficio IV*



- i posti destinati ai candidati riservisti sono stati assegnati tutti a candidati riservisti di graduatoria superiore rispetto a quella cui è inserito il reclamante;
- non vi è capienza nelle riserve pertanto nessuna nomina è effettuata ai sensi della Legge 68/1999;
- non risultano esaurite le graduatorie di ordine superiore e, non essendo stata effettuata alcuna nomina attingendo dalla graduatoria in cui è presente l'istante, costui non può ambire a posti destinati a candidati che si trovino in altra graduatoria.

Tutto quanto sopra viene precisato al solo fine di garantire la rapidità dell'azione amministrativa in fase di avvio dell'anno scolastico, fermo restando che avverso il provvedimento in oggetto può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.

Fatte queste dovute premesse, questo Ufficio rigetta massivamente ogni reclamo e diffida pervenuti sui casi esposti, confermando le nomine sin qui effettuate per le quali non vi sia stata espressa revoca o rettifica, non riscontrando alcun errore nelle stesse, paventato dai candidati.

Il presente riscontro si intende avente valore, anche in futuro, per ogni analoga istanza che dovesse pervenire in relazione ai successivi turni di nomina.

La pubblicazione della presente nota sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

La Dirigente Reggente  
Anna Paoletta

*Il funzionario: Antonietta Pezza*

*L'assistente amministrativo: Lucrezia Marchetti*